



**COMMISSIONE REGIONALE
PER LE CURE PALLIATIVE E LA LOTTA AL DOLORE**

Regolamento di funzionamento interno

**Articolo 1
- Oggetto -**

1. La Commissione regionale per le cure palliative e la lotta al dolore (d'ora innanzi indicata come Commissione) è istituita in forza della deliberazione n. 71 del 17 gennaio 2006 e supporta l'attività dell'Osservatorio regionale per le cure palliative e la lotta al dolore nei propri compiti istituzionali. Il presente regolamento ne disciplina l'attività.

**Articolo 2
- Funzioni -**

1. Le funzioni della Commissione sono:
 - a) la definizione di principi clinici e assistenziali;
 - b) la formulazione di criteri minimi organizzativi per il funzionamento della rete di cure palliative e dei servizi di lotta al dolore;
 - c) la valutazione d'impatto dei programmi di cure palliative e di lotta al dolore sviluppati regionalmente e localmente;
 - d) la proposta di indirizzi formativi per gli operatori impegnati nelle cure palliative e nella lotta al dolore.

**Articolo 3
- Organizzazione della Commissione -**

1. La Commissione è formata da:
 - a) il Presidente;
 - b) i Componenti, tra i quali sono stabilmente compresi il Dirigente Regionale per i Servizi Sociali, o suo delegato, e il Direttore dell'Osservatorio regionale per le cure palliative e la lotta al dolore.
2. La Commissione è presieduta dal Dirigente della Direzione piani e programmi socio - sanitari.
3. Ai lavori della Commissione possono partecipare esperti esterni invitati dal Presidente.

**Articolo 4
- Incontri della Commissione -**

1. La Commissione si riunisce per decisione autonoma del Presidente e, comunque, almeno una volta all'anno.

Articolo 5
- Gruppi di lavoro -

1. Per consentirne un efficiente funzionamento, la Commissione opera mediante gruppi di lavoro nei seguenti ambiti:
 - a) il dolore postoperatorio, posttraumatico e neurogeno in ambiente ospedaliero, secondo le raccomandazioni del programma nazionale "Ospedali senza Dolore";
 - b) l'analgesia in travaglio da parto;
 - c) il trattamento del dolore e le cure palliative in ambito pediatrico;
 - d) le cure palliative in ambiente domiciliare, in strutture protette extraospedaliere e in ospedale;
 - e) la gestione degli hospices (ad eccezione di quelli pediatrici di competenza del secondo gruppo), tenuto conto della specificità strutturale e organizzativa;
 - f) il supporto organizzativo e metodologico dei nuclei di cure palliative e dei Comitati Aziendali per il Dolore, secondo l'approccio al Miglioramento Continuo della Qualità.
2. Il Presidente può procedere all'integrazione di due o più gruppi di lavoro.
3. Il Presidente può proporre alla Giunta regionale la costituzione di altri gruppi di lavoro, formati da componenti della Commissione o di nuova nomina.